DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE

Art. 9

Registri di carico e scarico

I soggetti che svolgono attivita' di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, nonche' di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, ad esclusione dei soggetti e delle operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

a) la quantita' (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidita');

b) la qualita' (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita' produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e di scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche' vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1. I registri devono essere messi a disposizione

dell'autorita' di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

Versione in vigore dal 10 gennaio 1994, non più in vigore dal 12 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
Estremi	Decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-riutilizzo-dei-residui-derivanti-da-cicli-1994/art-9-registri-di-carico-e-scarico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it